



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 14048 del 2022, proposto da Johnson & Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Mario Zoppellari, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Integra Lifesciences Italy S.r.l., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi:

- la circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- l'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo;
- per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario

nazionale”;

- il decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, unitamente agli atti e provvedimenti in esso richiamati, inclusa:

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”;

- l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, come modificato con successivo decreto 16 ottobre 2017, n. 127;

RITENUTO che il gravame di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.C.S. n. 167/2016;

Considerato l'art. 6 del richiamato decreto, nel prevedere che *“la valutazione in*

*ordine alla sussistenza dei presupposti” per l’autorizzazione di cui trattasi “è effettuata dal Presidente, ... del Tribunale amministrativo regionale ... o dal magistrato a ciò delegato”, stabilisce che “a tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso”;*

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del decreto n. 128/2015 al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato con successivo decreto 16 ottobre 2017, n. 127;

Considerato che, in relazione alle ragioni indicate nella motivata istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, ricorrono le ipotesi derogatorie di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.C.S. n. 167 del 2016, tenuto conto della complessità della vicenda contenziosa, sia quanto a profili ricostruttivi in fatto che quanto ai profili giuridici sottesi, e avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia;

Ritenuto, conseguentemente, può essere accordata l’autorizzazione tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle ragioni che hanno determinato il superamento dei limiti dimensionali;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di superamento dei limiti dimensionali del ricorso.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**